



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

**COPIA**

DELIBERAZIONE

N. 70

del 10/07/2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRIENNIO  
2020/2022 - PROVVEDIMENTI.**

L'anno DUEMILAVENTI, addì DIECI del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella Casa Comunale;

Previa l'osservanza delle formalità prescritte si è riunita in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 5 del 19 marzo 2020, la Giunta Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE	X	
UZZEO VINCENZO	ASSESSORE	X	
ETTORRE LUCIANA	ASSESSORE	X	

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ANGELO CARUSO, ai sensi del punto c) del precitato Decreto Sindacale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- la legge 27.12.1997, n. 449 che all' art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- legge n. 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: "...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";
- legge n. 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale", così come già previsto dal comma 102 dell'art 1 della Legge 20 Dicembre 2004 n. 311;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, che i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

### **CHE:**

- l' articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo risultante dalle recenti modifiche apportate dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, così dispone:

“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente....omissis.....

4. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.....omissis.....

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14, in data 10/02/2020, con cui è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale 2020/2022;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

**RILEVATO** che il Decreto Interministeriale 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

**RILEVATO** che all'interno del sopra richiamato Decreto Interministeriale viene citata la pubblicazione di una circolare esplicativa del D.M. stesso da parte del Ministero della Funzione Pubblica, non ancora pubblicata;

**CHE:**

- è stato richiesto al Settore finanziario di provvedere ai dovuti calcoli per la definizione del valore soglia di cui al Decreto Interministeriale 17 marzo 2020 per il Comune di Castel di Sangro, al fine di provvedere a riapprovare il Piano dei fabbisogni di personale;
- nelle more della comunicazione da parte del Settore finanziario dei dati relativi alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato, ai sensi del citato Decreto, si rende necessario programmare le assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale per il periodo estivo, tenuto conto delle esigenze che derivano dall'emergenza epidemiologica da COVID - 19 in atto;

**CHE:**

- dal 9 marzo 2020 fino a tutto il mese di giugno 2020, sono state assunte, su richiesta del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, e del Comandante della P.L. due unità a tempo pieno nel Profilo di Agente di Polizia Locale, affiancate successivamente, con la riapertura del mercato settimanale, da una ulteriore unità a tempo parziale, con funzioni di supporto nello svolgimento dei compiti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19,;
- nel periodo estivo si rende necessaria la assunzione di ulteriori unità sempre con funzioni di supporto nello svolgimento dei compiti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

**CHE** le pregresse assunzioni hanno inciso in maniera determinante sulla spesa per forme flessibili, mettendo a rischio il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

**VISTO** l'art. dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. (...) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. (...)Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (...).”Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.*

## **CONSIDERATO che:**

- presso il Comune di Castel di Sangro il limite di cui al primo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 è pari a € 26.000,00 e corrisponde alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per un contratto a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, presso l'Ufficio Tecnico comunale;
- nello stesso triennio l'unica spesa di personale per forme flessibili è stata sostenuta per tale tipologia di contratto a tempo determinato;

**CHE** l'art. 16, comma 1-quater della Legge n. 160/2016 ha modificato l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, introducendo la esclusione dalle limitazioni previste dallo stesso comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CHE** la Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 2012 ha precisato che «L'art. 9, comma 28, censurato .... lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste,.. ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento (ora 100% per gli Enti che rispettano i vincoli in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, per effetto delle modifiche successivamente introdotte dal D.L. n. 90/2014) della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009».

**CHE** la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 23/2016, ha precisato i seguenti presupposti che possono essere utili al fine di inquadrare le varie tipologie di lavoro flessibile nell'ambito applicativo del relativo vincolo di spesa:

- il campo di applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 deve intendersi riferito alle ipotesi di conferimento di incarichi, di vario genere, finalizzati all'instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa per il personale;
- la *ratio* del medesimo art. 9, comma 28, appare chiaramente rinvenibile nella volontà di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato finalizzate ad eludere i vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, riconducendo il lavoro flessibile nell'alveo naturale dei requisiti di temporaneità o eccezionalità previsti dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ed evitando che il relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell'Ente (vedi deliberazione Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 11/2012);
- devono intendersi, di contro, escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (art. 30 TUEL).

**PRESO ATTO che** con deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, è stata chiarita per gli Enti Locali che non abbiano fatto ricorso a tali tipologie contrattuali flessibili nel 2009 e nel triennio 2007/2019, la possibilità di individuare, con motivato provvedimento, un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente;

**CHE pertanto:**

- nell'ipotesi in cui l'Ente Locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007/2009, la Corte dei Conti Sezione Autonomie nella delibera n. 1/2017 ha ammesso la possibilità di individuare una nuova base di spesa, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire;
- in particolare, in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007/2009, l'anno da prendere a riferimento è quello nel quale l'ente, con motivato provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo, ad un servizio essenziale: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi;

**ATTESO che** resta fermo l'imprescindibile rispetto dei presupposti di tipo "qualitativo" stabiliti dall'art. 36, commi 2, e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita:

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'[articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

**CONSIDERATO che**, con Deliberazione n. 15/2018 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.*

**CHE pertanto:**

- il principio fissato dalla Sezione con la delibera n. 1/2017, trova applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria, in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria;

- resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

**ATTESO che:**

- il Comune di Castel di Sangro ha una popolazione di circa 6700 abitanti, con un incremento nell'ultimo decennio di circa 1000 abitanti, e personale in servizio attualmente pari a quindici unità;
- nel corso degli anni il limite alla spesa per forme flessibili di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., pari a € 26.000,00, non si è dimostrato un ragionevole parametro assunzionale, in quanto non in grado di assicurare, in via del tutto eccezionale e temporanea, un servizio essenziale per l'Ente, quale il Servizio di Polizia Locale;
- l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha ulteriormente evidenziato tale anomalia, limitando la possibilità da parte dell'Ente di procedere alla assunzione di Agenti di P.L. a tempo determinato, al fine di potenziare i controlli per garantire il rispetto delle misure connesse all'emergenza in atto;

**VISTO** l'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni Autonomie locali del 19/09/2002, che annovera tra i servizi essenziali le attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica e individua in tale contesto quali prestazioni indispensabili il Servizio di Polizia Municipale;

**RILEVATO** che l'incremento di spesa sulle forme flessibili derivante dalle assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale, necessarie per far fronte alla eccezionale e temporanea, nonché assoluta necessità di potenziare i controlli sul territorio, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, è stimato in € 16.000,00, fatto salvo un eventuale peggioramento della situazione epidemiologica in corso d'anno;

**RITENUTO** pertanto, per le motivazioni esposte, di dover rideterminare per l'anno 2020 il parametro di riferimento, pari a Euro 42.000,00 annui, quale spesa strettamente necessaria per lavoro flessibile attivabile dal Comune, indispensabile per far fronte al servizio essenziale della Polizia Locale, per il potenziamento dei controlli richiesti dall'emergenza da COVID 19, dando atto che esso costituisce il limite di spesa per qualsiasi tipologia di assunzioni di lavoro flessibile;

**RITENUTO** di conseguenza di dover procedere all'aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale per forme flessibili 2020/2022, come da allegato "A" alla presente;

**ATTESO CHE:**

- l'Ente ha rispettato il vincolo degli equilibri di bilancio;
- con Deliberazione della Giunta Comunale sono state verificate eventuali eccedenze di personale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.L. n. 66/2014;
- sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020/2022 ed il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019 ed inviati i dati relativi a tali documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al D.L. n. 113/2016;

**ATTESO** che la presente proposta assicura il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

**PRESO ATTO che** l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

**PRESO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i fabbisogni programmati, riferiti ad assunzioni a tempo determinato, non comportano una rimodulazione della dotazione organica vigente;

**PRECISATO** che la proposta in esame, così come formulata, è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. e con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale, nelle more della individuazione del valore soglia di appartenenza di cui al Decreto Interministeriale 17 marzo 2020;

#### **VISTI:**

- il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- i pareri resi favorevoli in ordine alla “regolarità tecnica” ed alla “regolarità contabile”, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore II - Finanziario;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Con richiamo alle premesse,

1. **DI DETERMINARE**, alla luce delle deliberazioni n. 1/2017 e n. 15/2018, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il nuovo parametro di riferimento di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per l'anno 2020, in Euro 42.000,00, quale spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale e temporanea, al servizio essenziale della Polizia Locale, al fine di assicurare il potenziamento dei controlli richiesti dall'emergenza da COVID 19, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento;



2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento al Piano Triennale dei Fabbisogni del personale a tempo determinato 2020 – 2022 ed al Piano annuale 2020, come da allegato "A" alla presente deliberazione;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile delle Risorse umane l'adozione degli atti consequenziali al presente e la eventuale rimodulazione del periodo di riferimento, ai sensi delle norme vigenti in materia;
4. **DI DARE ATTO** che del contenuto del presente provvedimento è data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.

Infine, con separata ed unanime votazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,

**INTEGRAZIONI AL PIANO PER L'ANNUALITA' 2020**

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>AZIONE PIANO</b>
CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI	n. 5 Agenti di Polizia Locale – part time 18 ore  dall'11/07/2020 al 22/08/2020 eventuale proroga al 6/9/2020	V – Polizia Locale	Utilizzo graduatoria per assunzioni stagionali vigente

ANNO 2019

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>AZIONE PIANO</b>

ANNO 2020

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>AZIONE PIANO</b>

Il Presidente  
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano  
F.to Castellano Franco

Il Segretario Generale  
F.to Marisa D'Amico

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 16/11/2020 al 01/12/2020.

Castel di Sangro, addì 16/11/2020

Il Responsabile del Settore  
F.to ( Felice Le Donne)

#### COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 16/11/2020

Il Responsabile del Settore  
( Felice Le Donne)